

Cron. 1337/22

F. 42/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 74/2022 delle istanze di fallimento,
per la dichiarazione del fallimento di

4 MORI SERVICE S.R.L. (P.Iva 03462380928), in persona del legale
rappresentante in carica, con sede in Cagliari, Viale Elmas 33

proposta da

BIANCU LUCA (C.F. BNCLCU81M08I166K) e **BEVERE MARIO** (C.F.
BVRMRA68B05B354D), entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari Via Dante n. 42/A
presso lo studio dell' Avv. Sandro Piseddu

RICORRENTI

con l'intervento di

CORONA LUCA (C.F. CRNLCU71C16E903T), **DE AGOSTINI GIUSEPPE**
(C.F. DGSGPP65H04B354N), **LITTERA MAURO** (C.F. LTTMRA73R11H118J),
MURGIONI MAURIZIO (C.F. MRGMRZ74R25B354F), **PUTZOLU SANDRO**
(C.F. PTZSDR58E27L331B), **SANNA ALESSANDRO** (C.F.
SNNLSN84B27B354P), **VACCA ALESSANDRO** (C.F. VCCLSN75R02B354G),
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Roberto Dau

INTERVENUTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato l'1.6.2022, Biancu Luca e Bevere Mario, lavoratori dipendenti della impresa convenuta, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza, ne hanno chiesto il fallimento. I ricorrenti hanno allegato la sussistenza di crediti aventi ad oggetto somme dovute a titolo di retribuzione, competenze di fine rapporto e TFR (rispettivamente di Euro 5.649,66 e di Euro 5.085,01 oltre interessi e rivalutazione come per legge), comprovati da verbali di conciliazione dichiarati



esecutivi con provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Lavoro, Dott.ssa E. Tuveri.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014 – dalla documentazione in atti si evince in particolare che il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza sono stati trasmessi dalla cancelleria di questo tribunale all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata al Registro delle imprese, come attesta la relazione di avvenuta notificazione agli atti.

Nelle more della udienza fissata con decreto del 6.6.2022, con ricorso per intervento *ad adiuvandum* sono intervenuti in giudizio Luca Corona, Giuseppe De Agostini, Mauro Littera, Maurizio Murgioni, Sandro Putzolu, Alessandro Sanna, Alessandro Vacca, anch'essi lavoratori dipendenti della convenuta, allegando e comprovando (attraverso la produzione dei verbali di conciliazione) di essere creditori della società, rispettivamente per Euro 4.726,64, Euro 4.270,05, Euro 2.150,18, Euro 3.422,11, Euro 6.573,44, Euro 6.459,34 ed Euro 5.932,61 facendo proprie le istanze dei ricorrenti principali.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La norma, in particolare, onera il debitore di fornire la prova delle limitate dimensioni dell'impresa, attraverso la produzione in giudizio dei bilanci ovvero di altra documentazione equipollente. In mancanza di prova circa le ridotte dimensioni dell'impresa, deve ritenersi accertata l'assoggettabilità della convenuta alla disciplina fallimentare.

Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, dovendo pertanto ritenersi sussistenti i requisiti di fallibilità previsti



dall'art. 1 cit.

3. Quanto allo stato d'insolvenza, in mancanza di elementi di segno inverso, non forniti dalla società, deve ritenersi comprovato l'inadempimento agli obblighi definiti in sede di conciliazione con i propri lavoratori dipendenti, che di per sé denota ed evidenzia la grave incapacità della convenuta di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Dagli atti emerge infatti che le richieste dei ricorrenti sono rimaste insoddisfatte anche a seguito della notifica degli atti di precetto relativi ai crediti vantati dai lavoratori ricorrenti (cfr. documenti in formato telematico allegati al ricorso).

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00: la somma dei crediti dei lavoratori ricorrenti con quelli dei lavoratori intervenuti porta l'esposizione debitoria oltre gli Euro 40.000,00.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di 4 MORI SERVICE S.R.L. in persona del legale rappresentante in carica, c.f./p.i. 03462380928, con sede in Cagliari, viale Elmas 33/35;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore Giarizzo Federico con studio in Cagliari via Stanislao Caboni n.10;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 28.11.2022, ore 9.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione



delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 14/07/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

